

Codice A1103A

D.D. 12 aprile 2025, n. 455

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 350 COV2020).



ATTO DD 455/A1103A/2025

DEL 12/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 350 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 42110 del 15/10/2020 dal Corpo di Polizia Locale della Città di Verbania, a carico del signor *omissis* nato a *omissis* e residente in *omissis*, quale trasgressore per debito di vigilanza - (con processo verbale n. 2756/20 del 11/04/2020) elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Verbania, in *omissis* nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

non impediva alla minore *omissis* nata il *omissis* e residente a *omissis* di circolare senza giustificato motivo, integrando così la violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 06 aprile 2020 relativo al divieto di circolare senza giustificato motivo di necessità, salute o urgenza (oltre i 200 metri)

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare il punto 1 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 06/04/2020;

valutata la documentazione sanitaria allegata e che testimonia le condizioni psicofisiche del trasgressore e la necessità che la stessa potesse effettuare brevi uscite a fronte del problema indicato nella documentazione medica (e che altresì tali condizioni potessero rendere difficoltoso il puntuale rispetto delle misure stesse da parte della minore).

Ritenuto pertanto di non procedere alla predisposizione di un'ingiunzione di pagamento ritenendo la sussistenza di cause giustificative rappresentate dalla condizione psicofisica della minore;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti